


PRECISAZIONE IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

In relazione al nostro precedente comunicato relativo alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi e previdenziali a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, si precisa che per le imprese aventi i codici ATECO, indicati nella risoluzione n. 14/E dell'Agenzia dell'Entrate del 21 marzo 2020, e che indicano le aziende del settore, trova applicazione la disposizione della prima parte del comma 8 dell'articolo 18 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che testualmente recita: **“Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,...”**.

Pertanto, per il combinato disposto delle norme citate nel comma 8, sopra riportato, le imprese aventi i codici ATECO, di cui alla risoluzione n. 14/E dell'Agenzia dell'Entrate, possono usufruire della sospensione dei termini dei versamenti per il solo mese di aprile 2020 senza le condizioni indicate nei primi cinque commi dell'articolo 18 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Per i contributi del mese di maggio valgono le regole definite nel comunicato precedente.

Per quanto sopra, tali imprese, che si avvalgono della sospensione dei versamenti contributivi di aprile 2020 senza condizionalità, devono comunicare tale loro intenzione alla Fondazione FASC, mediante l'invio per posta elettronica all'indirizzo previdenza@fasc.it di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, con la quale dichiara di avvalersi di tale facoltà, dando indicazione del proprio codice ATECO, e indicando la scelta fra il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di maggio 2020.

FASC
Direzione Generale
Paolo De Marcellis



RISOLUZIONE N. 14/E della Agenzia delle Entrate del 21/3/2020

OGGETTO: *Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni*

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria in merito all'elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.

Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.